



# COMUNE DI BOVINO

Provincia di Foggia



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10	DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.MU. (imposta municipale propria). Anno 2012.
OGGETTO:	

L'anno **duemiladodici**, addì **ventitre** del mese di **agosto** alle ore 17:22 nella Sala delle adunanze del Comune di Bovino, convocato con apposito avviso, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica - sessione Ordinaria.

Alla seduta di Prima convocazione oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale:

<b>DEDDA MICHELE</b>	<b>P</b>	<b>NICOLO' VINCENZO</b>	<b>P</b>
<b>NUNNO VINCENZO</b>	<b>P</b>	<b>NICASTRO ROBERTO TERZO</b>	<b>P</b>
<b>RUSCILLO AGOSTINO</b>	<b>P</b>	<b>D'ALESSANDRO CELESTINA C.</b>	<b>P</b>
<b>LENOCI MICHELE</b>	<b>P</b>	<b>LOMBARDI LEONARDO</b>	<b>P</b>
<b>SCHIAVONE PAOLO</b>	<b>P</b>	<b>D'ALESSANDRO PIETRO</b>	<b>A</b>
<b>RUSSO MICHELE</b>	<b>P</b>	<b>FIorenti ANTONIO</b>	<b>A</b>
<b>COTUGNO DOMENICO</b>	<b>P</b>	<b>TOTARO PAOLO</b>	<b>A</b>
<b>MELILLO GIOVANNI</b>	<b>A</b>	<b>DI PASQUALE INIGO</b>	<b>P</b>
<b>GRECO LEONARDO ANTONIO</b>	<b>P</b>		

Assegnati n. 16

In carica n. 16

Presenti n. 13

Assenti n. 4

Assume la presidenza il sig. **DEDDA MICHELE** - SINDACO che, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Antonietta DE CARLO (art. 97, comma 4° lett. a T.U.E.L. D. L.VO n.267/2000).

Sono nominati scrutatori i consiglieri:

RUSCILLO AGOSTINO  
GRECO LEONARDO ANTONIO  
DI PASQUALE INIGO

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione in oggetto, i responsabili del settore hanno espresso, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D. L.vo n. 267/2000.

PARERE:

Data: 14-08-2012

PARERE:

Data: 14-08-2012

**Favorevole** in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Il Responsabile del settore  
F.to **Dott.ssa Antonietta DE CARLO**

**Favorevole** in ordine alla **Regolarita' contabile**

Il Responsabile del settore  
F.to **Dott.ssa Antonietta DE CARLO**

Alle ore 17,30, dopo la discussione del primo argomento all'ordine del giorno, entra il consigliere Totaro e dunque il numero dei presenti sale a 14 (quattordici).

Relaziona sull'argomento l'assessore Nicolò il quale, dopo aver informato del fatto che il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2012 degli Enti locali è stato ulteriormente prorogato al 31 ottobre 2012, precisa che in sede di riunione dei capigruppo consiliari è stato deciso di lasciare invariate per il momento le tariffe base stabilite dallo Stato e che sono state previste le agevolazioni possibili, ad es. per i soci di cooperative indivise, per gli assegnatari di alloggi di ERP, per i residenti all'estero.

Relativamente ai residenti all'estero, intervengono i consiglieri Totaro e quindi Lombardi, autorizzati a prendere la parola, chiedendo di porre attenzione per le persone emigrate all'estero che risultano cancellate dall'AIRE per ragioni incomprensibili e di trovare anche per queste persone una soluzione tale che le includa negli aventi diritto alle agevolazioni.

Alla richiesta del consigliere Lombardi che chiede di modificare con detta inclusione la proposta di deliberazione, l'assessore Nicolò ribatte che la proposta così come formulata è stata decisa in sede di riunione dei capigruppo, alcuni ora assenti, e che comunque ci si riserva di esaminare attentamente la questione e di ritornare a discuterne in Consiglio nel prossimo mese di settembre.

In mancanza di ulteriori interventi, il Presidente pone ai voti la proposta di delibera.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Visto** il D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale", che ha istituito la nuova imposta municipale propria (I.MU.) a decorrere dall'anno 2014;

**Visto** l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito in Legge 214/2011 che ha anticipato, in via sperimentale, con decorrenza dal 01/01/2012, l'imposta municipale propria (I.MU.);

**Considerato** che il comma 6 del su citato articolo, attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l'aliquota di base con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997 n.446;

**Visto** l'art. 1 comma 169 della legge 296 del 27.12.2006, la quale ha previsto che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**Visto** l'articolo 4. - Fiscalità locale, comma 5, lettera i), della Legge 26 aprile 2012 n. 44, nel quale è indicato che ...*omissis*.. "Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo" .. *omissis*...;

**Vista** la circolare n.3/DF del 18 maggio 2012 prot. n. 9485/2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale

**Ricordato** che il D.L. 6 dicembre 2011, n.201 convertito con modificazioni dalla Legge 22

dicembre 2011 n.214 prevede all'art. 13 commi 6, 7, e 8 le seguenti aliquote I.MU. (imposta municipale propria):

1. aliquota base pari allo 0,76 per cento, con la possibilità di variarla in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
2. aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze pari allo 0,4 per cento, con la possibilità di variarla in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.;
3. aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26/02/1994, n. 133, pari allo 0,2 per cento, con la possibilità di variarla in diminuzione sino allo 0,1 per cento.

Considerato che il comma 11 del sopra citato art.13 così dispone: "E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. La quota di imposta risultante dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al precedente periodo. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria (I.MU.) Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni";

**Atteso che:**

- ai sensi dell'art. 13, comma 10 della sopra citata norma, i Comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alla fattispecie di cui all'art.6, comma 3 bis, del D.Lgs. 504/1992;
- ai sensi dell'art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. 02/03/2012 n.16 convertito in Legge 26 aprile 2012 n.44 "Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, e successive modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 e successive modificazioni, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intendono in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;
- ai sensi dell'art. 3, comma 56 della legge 662/1996 nonché ai sensi dell'art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. 02/03/2012 n.16 convertito in Legge 26 aprile 2012 n.44 "...omissis.."I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata";
- ai sensi dell'art.13, comma 9, della sopra citata norma, "i Comuni possono ridurre l'aliquota base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.";

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 28 giugno 2012.

Considerato l'art. 12 di detto regolamento che recita: "La detrazione per l'abitazione principale prevista dall'articolo 11 si applica anche: - alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari; -agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari".

**Ritenuto di stabilire per l'anno 2012 le seguenti aliquote:**

0,76% aliquota base

0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze: -dai soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; - dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari per gli alloggi regolarmente assegnati.

0.4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale: -dal soggetto passivo e relative pertinenze, da anziani e o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; -dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

Considerato l'art.13, comma 10 D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito in Legge 214/2011 che dispone: "Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400."..omissis...;

Atteso che ai sensi del comma 11 dell'art.13 sopra citato, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, (l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo), e che la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria e che le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta;

**Visti:**

l'art.13, comma 15 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito in Legge 214/2011;

le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

i commi 156 e 169 dell'art.1, della Legge 296/2006;

lo Statuto Comunale;

il Regolamento comunale di contabilità;

il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.MU.)

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con n. 11 (undici) voti favorevoli e 3 (tre) astenuti (Lombardi, Totaro, Di Pasquale), espressi in forma palese per alzata di mano,

**DELIBERA**

1. di determinare per l'esercizio 2012 le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (I.MU.):

0,76 % aliquota base

0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze:

-dai soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

-dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari per gli alloggi regolarmente assegnati.

0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze:

-dal soggetto passivo;

-da anziani e o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

-dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

2. di determinare per l'esercizio 2012 le seguenti detrazioni d'imposta:
  - a) € 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, con la maggiorazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;
  - b) € 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  - c) € 200,00 per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
3. di dare atto che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 13 commi 3,4 e 5 del D. L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito in Legge 214/2011;
4. di dare atto che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, (l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo), e che la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria e che le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta;
5. di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D. Lgs. N.446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione ai sensi del comma 15 dell'art. 13, del D. L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito in Legge 214/2011;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Letto, approvato e sottoscritto

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Antonietta DE CARLO

**IL SINDACO**  
F.to DEDDA MICHELE

=====

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Prot. n. 599

li 27-08-2012

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo n. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, ove rimarrà per quindici giorni.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
F.to Dott.ssa DE CARLO ANTONIETTA

È copia conforme all'originale

Bovino, li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
Dott.ssa DE CARLO ANTONIETTA

=====

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Visti gli atti d'Ufficio

**S I A T T E S T A**

a) che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni dal 27-08-2012 al 11-09-2012 ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Legislativo n.267/2000, senza reclami;

b) che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23-08-2012

perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°)

perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°)

Dalla residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
F.to Dott.ssa DE CARLO ANTONIETTA

=====